

COMUNE DI SERDIANA PTFP 2022 2024 aggiornamento

In applicazione del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il comune di Serdiana registra le seguenti risultanze contabili per quanto di interesse ai fini del calcolo percentuale di cui all'art. 4 del D M. 17 Marzo 2020 citato:

- la spesa complessiva di personale registrata nell'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato), calcolata sulla base dei macroaggregati di riferimento, e quantificata al netto dell'Irap secondo l'art. 2 comma 1 lett a) ammonta a € 645.754,43
- la media delle entrate correnti, quantificata ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, risulta pari a €. 3.477.443,13, come evidenziato nel prospetto seguente:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Media
	Aiiiio 2019	Allilo 2020	Aiiilo 2021	€.
Titolo 1	1.124.275,86	966.144,22	1.073.876,15	1.054.765,41
Titolo 2	1.611.555,76	2.079.521,64	1.996.838,26	1.895.971,89
Titolo 3	1.434.457,75	808.013,75	495.978,60	912.816,70
Totale	4.170.289,37	3.853679,61	3.566.693,01	3.863.554
Fondo credi previsione a	386.110,87			
Media delle FCDE anno	3.477.443,13			

- che quindi il valore soglia calcolato per l'Ente risulta, come sotto evidenziato, pari al 18,56 %:

Rapporto	Spesa del Personale Anno 2021:	645.754,43
tra	Media Entrate Correnti 2019-2021 al netto FCDE:	3.477.443,13

Rilevato, pertanto, che il comune di Serdiana, con popolazione compresa tra 2.000 e 2.999 abitanti, rientra tra gli Enti c.d. "virtuosi", essendo il rapporto anzidetto ben al disotto del valore soglia (27,6%) individuato nella tabella 1 dell'art. 4 per la fascia demografica di appartenenza, con facoltà nel corso del corrente esercizio di incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. citato in coerenza con i PTFP e fermo

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Richiamata la circolare MEF – RGS 12454 del 15.01.2021, che in risposta al quesito se sia possibile cumulare, in aggiunta alle percentuali di incremento annuale della spesa di personale registrata nell'anno 2018 stabilite dall'articolo 5, comma 1, tabella 2, del medesimo decreto, anche i predetti resti assunzionali, afferma che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massini previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.

Ritenuto, pertanto, mantenersi sul limite di incremento di cui alla tabella 2 dell'art. 5 del decreto 17 marzo 2020, senza utilizzo dei resti assunzionali;

Atteso che la previsione di spesa per il personale per l'anno 2022, calcolata secondo la definizione di spesa di cui all'art. 2, lett a), ammonta a € 595.610,47.

Stabilito che ai sensi dell'art. 4 comma 2, il valore massimo potenziale della spesa di personale del 2018, che ai sensi della Tabella 2 dell'art 5 del D.M. è incrementabile per l'anno 2022 del 28%, conseguibile fino al raggiungimento di quella massima data dal valore soglia di riferimento (27,6%), risulta pari a € 165.347,52 = (spesa 2018+28%)

Dato atto che la spesa del personale nell'anno corrente, fermo restando la coerenza con i PTFP, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, può incrementarsi sino a concorrenza del valore di € 811.101,95 = (€ 165.347,52 + € 645.754,43), dando atto che l'extra-budget così costituito, pari a € 165.347,52 rappresenta per il 2022 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato e altresì, secondo le previsioni dell'art. 7 del DM 17.03.2020, che detta maggiore spesa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la precedente deliberazione di G. C. n. 10 del 24/01/2022 con la quale si è approvato il PTFP 2022 2024 basato sui calcoli precedenti il rendiconto 2021;

Dato atto che è ormai prossima l'assunzione della cat. B 1 profilo operaio, tramite avviamento dalle liste di collocamento, già programmata con i precedenti Piani del fabbisogno e che nel corso di quest'anno si è avuta una cessazione di un'unità cat B profilo operaio.

Considerato che con la presente programmazione si intende prevedere solamente forme di assunzioni flessibili, oltre alla trasformazione del rapporto di lavoro dell'operaio da part time a full time.

Ricordato che questo ente:

- rispetta il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 18,56% (dato riferito al rendiconto **2021)**

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2022 con la quale si è dato atto dell'assenza di personale in soprannumero ed in eccedenza, da intendersi in questa sede confermata;

Visto a tale riguardo il parere rilasciato con verbale n. 18 in data 30/09/2022 (prot. n. 9093 del 03/10/2022), con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006

Visto il piano occupazionale 2022-2024 predisposto sulla base della nuova normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente che si riporta in all'allegato alla presente deliberazione;

Tanto premesso,

Si approva l'aggiornamento al PTFP 2022_2024 come contenuto nell'allegato A), contenente il piano occupazionale e rimodulazione della dotazione organica, quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che allo stato attuale, per l'anno in corso:

- è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time di n. 1 operaio;
- non è prevista alcuna assunzione a tempo indeterminato, se non l'assunzione dell'operaio cat B 1 già prevista nelle precedenti programmazioni del fabbisogno e la cui procedura assunzionale è in fase di ultimazione.

Sono previste le forme assunzionali flessibili come indicate nell'allegato A), con la seguente precisazione: l'utilizzo di personale flessibile, tanto nell'ipotesi di attingimento da graduatoria di altri enti, ovvero attraverso l'eventuale contratto di somministrazione, si rende utile laddove possano reperirsi risorse umane dotate di esperienza e autonomia nell'espletamento delle funzioni proprie del profilo e delle categoria di appartenenza, il che consentirà all'ente di sostituire in modo da subito efficace il personale assente.

Si conferma anche per il triennio 2022 – 2024 l'utilizzo in *mobilità temporanea* del collaboratore amministrativo, cat B3, a tempo pieno, iscritto nella lista speciale di cui alla L.R. 3/2008, in mobilità temporanea dalla Regione Sardegna, fino al 31 dicembre 2021, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, giusto convenzione sottoscritta fra i due enti.

La dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come risultante in consegunza del presente PTFP 2022-2024, che rappresenta le categorie professionali e la relativa spesa finanziaria del personale, è contenuta nell'allegato B).

Il calcolo del limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, già ampiamente indicato in prmessa, è anche contenuto nell'allegato C, costituente parte integrante e sosotanziale della presente delibera;

Si dà atto che:

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- il Piano è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018
- *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Il presente allegato entra a comporre il PIAO Sez III- Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ed è approvato con la medesima deliberazione di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione